



Angolo legale Svizzera

di Massimo Calderan

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successione dal punto di vista svizzero

Il Regolamento (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 omogeneizza il diritto internazionale privato degli stati membri dell'UE in caso di successione con implicazioni transfrontaliere, dove, ad esempio, il defunto risiedeva in uno stato del quale non era cittadino o dove abbia lasciato beni localizzati in più stati membri dell'UE. Il Regolamento contiene norme relative alla legge applicabile alla successione, alla competenza delle autorità e dei tribunali, al riconoscimento e l'esecuzione di decisioni estere e agli atti pubblici in materia, e istituisce il "*certificato successorio europeo*".

Il Regolamento è entrato in vigore il 16 agosto 2012. Salvo alcune eccezioni, le sue norme sono applicabili soltanto alla successione di chi è deceduto o decede dal 17 agosto 2015 in poi.

Il Regolamento si applica negli stati membri dell'UE, ad eccezione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito. Non è direttamente applicabile in stati che non fanno parte dell'UE. Per quanto riguarda la Svizzera, ne va, però, tenuto conto nei seguenti casi: (i) il *de cuius* era cittadino svizzero e aveva la sua ultima residenza abituale in uno degli stati membri dell'UE; (ii) il *de cuius* era cittadino di uno degli stati membri dell'UE, aveva la sua ultima residenza abituale in Svizzera e ha scelto, nel testamento, come diritto applicabile alla sua successione quello dello stato del quale era cittadino; (iii) il *de cuius* aveva la sua ultima residenza abituale in Svizzera e ha lasciato beni in uno o più stati membri dell'UE.

Secondo il Regolamento, la legge applicabile alla successione è quella dello stato nel quale il defunto aveva la sua "residenza abituale" al momento del decesso. Tale criterio dovrebbe garantire l'applicazione della legge di un paese con il quale la successione ha un legame stretto e concreto. La "residenza abituale" non è definita. Si tratta del luogo dove il defunto aveva fissato il centro dei suoi interessi personali, sociali ed economici, dove vivono, stabilmente e da tempo, le persone a lui più vicine che possono essere interessate alla successione e dove probabilmente si trova la maggior parte dei beni. L'autorità che si occupa della successione deve fare una valutazione globale della vita del defunto, in particolare degli ultimi anni, tra cui la durata, la regolarità, le ragioni e le condizioni del soggiorno nello stato interessato. Dai criteri di "ultima residenza abituale" del Regolamento (UE) e di "ultimo domicilio" del diritto svizzero risulterà spesso la stessa legge applicabile alla successione, ma non sempre.

Se il defunto al momento della morte aveva dei collegamenti manifestamente più stretti con uno stato diverso da quello della sua "residenza abituale", la legge applicabile alla successione è quella di questo altro stato. Questa regola si applica, però, soltanto in casi eccezionali, ad esempio quando il *de cuius* si sia trasferito presso la "residenza abituale" per motivi professionali o poco prima del decesso, mantenendo legami più stretti con lo stato di provenienza, dove continuano a risiedere la sua famiglia e a trovarsi gran parte dei suoi beni.

E' da notare come la legge designata dal Regolamento si applichi anche quando non sia quella di uno stato membro dell'UE.

Un'importante novità introdotta dal Regolamento è che la legge designata dallo stesso regola l'intera successione. Quindi, nel caso in cui il defunto lasci un immobile in uno stato membro dell'UE diverso da quello della sua ultima residenza abituale, ora non si applica più la legge dello stato dove è situato l'immobile. Questa norma del Regolamento non è, per contro, valida in caso l'immobile si trovi in uno stato che non è membro dell'UE, ad esempio la Svizzera.

Il Regolamento permette di scegliere, in via testamentaria, la legge che si applichi all'intera successione. La scelta, però, è limitata alla legge della propria nazione al momento della scelta o della morte. In caso di più di una cittadinanza, l'interessato può scegliere tra le leggi degli stati di cui è cittadino.

Il "*certificato successorio europeo*" istituito dal Regolamento, è rilasciato da un'autorità giudiziaria. In Italia, dai notai. Con tale documento eredi, legatari, esecutori testamentari o "amministratori dell'eredità" possono far valere la loro qualità e i relativi diritti e poteri quali beneficiari o gerenti della massa ereditaria in uno stato membro dell'UE diverso da quello la cui legge disciplina la successione. Il documento assomiglia al "certificato di successione" ("*Erbschein*"; "*certificat d'héritier*" o "*certificat d'hérédité*") del diritto svizzero, sia come contenuto, sia perché rilasciato da un'autorità giudiziaria (in Svizzera, i tribunali); sarà senz'altro riconosciuto dalle autorità elvetiche.

calderan@altenburger.ch